

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI
Provincia di Macerata

"REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE"
(ART.21 comma 2 dello Statuto Comunale)

ART.1 FRAZIONI

Al fine di favorire una vasta partecipazione della popolazione alle scelte di carattere politico-amministrativo-culturale-sanitario-sportivo-ricreativo riguardanti il Paese, il territorio di Belforte del Chianti e' stato ripartito in cinque:

1)-Capoluogo -2)-Borgo S.Maria - 3)-S.Giovanni -4)-Villa Case -5)-Fornaci.

Le frazioni, indispensabili per il rafforzamento delle istituzioni democratiche e dellq stessa autonomia dell'Ente locale, sono degli organismi di partecipazione alla vita sociale e politica del comune. Rappresenta le esigenze della popolazione della frazione e partecipa all'attivita' politica e amministrativa dell'Ente.

Il numero ed i nomi delle frazioni, la loro delimitazione territoriale, suscettibili di modifiche da parte del Consiglio Comunale su richiesta e previo parere favorevole dei consigli interessati e della Commissione Consiliare per il decentramento, sono indicati nell'elenco delle vie e contrade allegato al presente regolamento e nell'art.2 dello Statuto.

In ogni luogo si dovra' individuare, non oltre l'elezione del primo Consiglio di frazione, un edificio di carattere pubblico o, al limite privato, ma con spesa a carico del Comune, ed ivi istituito il luogo di riunione e la sede degli organismi di zona.

ART.2 ORGANI DEMOCRATICI DELLE FRAZIONI.

-IL CONSIGLIO DI FRAZIONE;

-IL SUO PRESIDENTE.

TITOLO 2

ORGANI DI DECENTRAMENTO DEMOCRATICO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE.

ART.3 COMPITI E FUNZIONI

I Consigli di frazione, indispensabili per stimolare la piu' ampia partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa-culturale-sanitario-sportivo-ricreativo del paese, sono organismi con funzioni consultive dell'Amministrazione Comunale.

Essi hanno il compito di stimolare la conoscenza dei problemi, di recepire le esigenze reali della popolazione esprimendole a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati, di sollecitare l'emissione di provvedimenti amministrativi che abbiano riferimento alle esigenze della Comunita' residente nella zona, di suggerire e promuovere autonomamente studi e ricerche di zona.

In particolare:

a)formulano pareri preventivi, che l'Amm.ne Com.le ha il dovere di

richiedere e i Consigli stessi di fornire sulla impostazione dei programmi annuali e poliennali di intervento che l'Amm.ne Com.le intende predisporre:

-sulla politica generale del Comune (Bilancio di previsione, programmi pluriennali);

-sui programmi dell'assetto territoriale e degli interventi nel campo economico P.R.G.,P.E.E.P., centro storico, insediamenti turistici e residenziali, lottizzazioni, P.R. comprensoriale, piani zonalì in agricoltura;

-sui programmi della viabilità e del trasporto pubblico;

-sulla programmazione nei settori sociali:istruzione, sanità, servizi sociali, tempo libero, volontariato e assistenza.

b)promuovono, attuano, verificano, coordinano la gestione sociale nei fondamentali servizi primari: asili, scuole dell'obbligo, attrezzature e impianti sportivi, verde attrezzato, medicina scolastica, etc.,

c)collaborano con le Associazioni locali alla promozione di iniziative turistiche, culturali ricreative e assistenziali.

ART.4 COMMISSIONI DI LAVORO

In ogni frazione possono essere costituite delle Commissioni di lavoro alle quali possono essere chiamate persone esterne al Consiglio.

ART.5 COMPOSIZIONE

I Consigli di frazione sono composti di numero tre consiglieri effettivi, viene lasciata all'assemblea di frazione la possibilità di nominare consiglieri supplenti i primi due non eletti.

ART.6 (NOMINA)

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento o entro 45 giorni dall'insediamento della Commissione al decentramento, la commissione al decentramento convoca le assemblee di frazione per ottenere con votazione a scrutinio segreto della base la nomina dei tre consiglieri effettivi ed eventualmente dei due supplenti.

L'assemblea e' presieduta dall'assessore al decentramento o da un suo delegato.

L'assemblea nomina due scrutatori che congiuntamente al Presidente provvedono alle operazioni di scrutinio.

L'elezione dovrà avvenire sulla base di candidature dichiarate ed accettate prima dell'inizio della votazione.

La nomina dei Consigli di frazione dovrà essere ratificata dal C.C. nella prima seduta utile su presentazione degli eletti da parte della commissione al decentramento.

ART.7 DURATA

I consigli di frazione durano in carica fino alla scadenza del quinquennio amministrativo.

ART.8 DECADENZA

In caso di dimissioni, di decadenza dalla carica dei consiglieri per sopravvenuta incompatibilità, per morte di uno o più componenti, l'assemblea di frazione nomina con le modalità di cui all'art. precedente, i nuovi consiglieri.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio

di frazione, il Consiglio Comunale, su parere della commissione consiliare per il decentramento ne dichiara la decadenza e procede alla sua ricostituzione.

Restano attribuite al Presidente, anche se dimissionario, le funzioni a provvedere all'attivita' di ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione del Consiglio.

Su parere della commissione consiliare per il decentramento il Consiglio Comunale dispone lo scioglimento di un Consiglio di frazione, previa assemblea pubblica, quando non adempie ai compiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, quando, richiamato alla osservanza delle norme del presente regolamento, persiste nel violarle.

Entro 60 giorni dallo scioglimento la Commissione predispone per la nomina del nuovo Consiglio di frazione secondo le modalita' previste dall'art.6.

Ogni consigliere che per 3 volte consecutive e' assente, senza giustificato motivo alle riunioni del Consiglio di cui fa parte, e' decaduto.

Alla sua sostituzione si provvede entro 15 giorni con la nomina del primo de non eletti.

La commissione per il decentramento esamina la validita' dei requisiti per la nomina.

Il trasferimento di residenza in altro Comune comporta la decadenza, mentre quello effettuato fuori dell'ambito della zona, ma entro il Comune, non determina automaticamente la decadenza.

ART.9 REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE

Sono eleggibili a consiglieri di frazione tutti i cittadini belfortesi che abbiano compiuto il 18 anno di eta', residenti nella zona, che posseggano i requisiti per l'iscrizione nella lista elettorale del Comune di Belforte del Chienti e sappiano leggere e scrivere.

Non possono essere eletti:

- i parlamentari;
- i consiglieri regionali, provinciali, e comunali;
- i membri della commissione edilizia, lavori pubblici-urbanistica e del consiglio tributario;
- i dipendenti comunali;
- gli amministratori e i dipendenti di Enti sovvenzionati e sottoposti a vigilanza del Comune.
- il difensore civico.

All'atto dell'elezione dei consiglieri la commissione consiliare per il decentramento verifica la validita' delle nomine.

In caso di incompatibilita' si provvede alla surroga in base all'art.8.

Il sopraggiungere dei motivi ostativi alla elezione, diviene motivo di incompatibilita' e comporta la cessazione della carica di consigliere del Consiglio di frazione.

ART.10 INSEDIAMENTO

Entro 30 giorni dalla nomina del consiglieri, i Consigli di frazione sono insediati dall'assessore al decentramento o da un suo delegato.

ART.11 SESSIONI

Il Consiglio di frazione si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno pena la decadenza, inoltre puo' riunirsi in sessioni straordinarie ogni volta che se ne presenti la necessita' per determinazione del Presidente, o su istanza scritta, con l'indicazione degli argomenti da porre all'o.d.g. di almeno 1 consigliere, o su richiesta del Sindaco e dell'assessore preposto, o di due membri della relativa commissione o di 1/5 dei consiglieri comunali.

Il Consiglio di frazione puo' essere convocato su istanza di almeno 15 cittadini della zona che presentino richiesta scritta o motivata con l'indicazione degli argomenti da porre all'o.d.g..

In tal caso il primo firmatario dell'istanza e' chiamato a intervenire nella discussione.

ART.12 CONVOCAZIONE

La convocazione del consiglio di frazione, fatta dal Presidente e contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve pervenire ai consiglieri 3 giorni prima dell'adunanza e 24 ore prima in caso di urgenza.

Modalita' di convocazione diverse possono essere previste purché approvate all'unanimita' dai consiglieri.

L'o.d.g. viene trasmesso anche al Sindaco ed al Presidente della commissione consiliare per il decentramento.

ART.13 SEDUTE

Le sedute del consiglio di frazione sono pubbliche.

Per la validita' delle sedute e' richiesto l'intervento della maggioranza dei consiglieri.

Di ogni seduta e' compilato un verbale a cura del segretario che deve contenere l'indicazione precisa delle risoluzioni prese, votazioni, ordine del giorno, e il resoconto sommario degli interventi.

Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che sono responsabili degli atti e delle sedute.

Copia del verbale viene trasmessa, entro 10 giorni, al Sindaco e all'assessore al decentramento.

Le sedute sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal consigliere piu' anziano di eta' tra i presenti.

Per quanto non disposto in ordine al procedimento e alla validita' delle sedute si osservano, in quanto applicabile le norme valevoli per il Consiglio Comunale.

Alla seduta ed alla discussione possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i cittadini di Belforte.

Possono inoltre partecipare alle sedute, senza diritto di voto, esperti nella materia all'o.d.g..

TITOLO TERZO

RAPPORTI-DELIBERAZIONI-ASSEMBLEE

ART.14 RAPPORTI CON LA GIUNTA E COL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco o l'assessore delegato al decentramento, puo' fissare riunioni congiunte della Giunta o del Consiglio Comunale, con uno o piu' Consigli di frazione, ovvero puo' invitare il Presidente di una data frazione per esporre in Consiglio Comunale relazioni su problemi

che riguardano la zona.

I Consigli di frazione propongono al Sindaco o all'assessore delegato oggetti di deliberazione e testi di risoluzione su materie di interesse della zona da sottoporre alla Giunta o al Consiglio Comunale e possono presentare interrogazioni alla Giunta per conoscere gli intendimenti dell'amministrazione di fronte ai problemi riguardanti la frazione, il Comune, la Comunita' Montana, la Regione.

La Giunta Comunale, tramite l'assessore al decentramento, promuove di volta in volta incontri a carattere conoscitivo con uno o piu' Consigli di frazione per valutazioni e approfondimenti di problemi che interessino una o piu' zone.

ART.15 DELIBERAZIONI

Tutte le decisioni che verranno prese dai Consigli di frazione devono ottenere il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

ART.16 ADUNANZA COMUNE E VALIDITA' DELLA SEDUTA

Il Sindaco o l'assessore al decentramento indicano almeno una adunanza congiunta con i Consigli di frazione entro ogni anno; l'adunanza puo' essere ripetuta quando la Giunta comunale ne ravvisi la necessita'; tale adunanza e' presieduta dal Sindaco o dall'assessore delegato;

L'Adunanza e' valida quando interviene la meta' piu' uno dei consiglieri di ogni frazione.

ART.17 ASSEMBLEA POPOLARE

Il Consiglio di frazione, attraverso la convocazione di assemblee di frazione aperte a tutti i cittadini, riferisce sulla propria attivita', discute sui problemi della zona e sollecita la collaborazione della popolazione.

L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno; la sua convocazione in via straordinaria avviene su richiesta della Giunta Comunale o su richiesta della maggioranza dei consiglieri del Consiglio di frazione, oppure su richiesta scritta e motivata di 15 cittadini che abbiano compiuto il 18 anno di eta', residenti nella zona e che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune.

TITOLO 4

PRESIDENZA -SEGRETARIO

ART.18 NOMINA PRESIDENTE

Nella prima seduta il Consiglio di frazione elegge, a scrutinio segreto, nel proprio seno, il Presidente

Risulta eletto Presidente chi ha ottenuto la maggioranza dei voti.

ART.19 DURATA

Il Presidente resta in carica finche' non siano cessate le funzioni del Consiglio di frazione, salvo i casi di morte, dimissioni, revoca o subentrata incompatibilita' o decadenza.

La revoca e' disposta dal Consiglio di frazione, a scrutinio segreto, con una maggioranza di 2/3 dei consiglieri.

In caso di vacanza della Presidenza per una delle cause sopraindicate, il Consiglio di frazione elegge il nuovo Presidente secondo le modalita' del precedente art.18.

Il tal caso diventa consigliere effettivo il primo supplente e secondo supplente il terzo dei non eletti.

ART.20 IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE:

- convoca e presiede il Consiglio di frazione, moderando il dibattito;
- ordina i lavori e la discussione;
- firma i verbali;
- comunica al Sindaco e all'assessore al decentramento i casi di decadenza, dimissioni, morte dei consiglieri;
- mette a votazione gli o.d.g. del consiglio che presiede;
- tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- rappresenta la frazione e riferisce al Sindaco o all'assessore preposto, sui singoli problemi della zona e sul finanziamento dei servizi comunali;
- riferisce annualmente alla commissione consiliare per il decentramento del proprio operato;
- ha nell'ambito della legge, libero accesso presso gli uffici, i servizi e le istituzioni comunali per assumere ogni utile informazione connessa ai compiti consultivi da espletare;
- collabora nel far osservare le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, le ordinanze e i regolamenti comunali;
- dietro deliberazioni del Consiglio di frazione puo' essere ascoltato dalla Giunta o dal Consiglio Comunale su problemi della zona.

ART.21 IL SEGRETARIO

In ogni Consiglio di frazione viene nominato dal Presidente della frazione un Segretario.

TITOLO 5

DISCIPLINA, ORDINE E REGOLAMENTAZIONE DEI COMITATI DI ZONA

ART.22 DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI NELLE SEDUTE

Se un consigliere turba l'ordine e' richiamato dal Presidente. Al secondo richiamo all'ordine, nella stessa seduta, il Presidente, su parere degli altri consiglieri puo' allontanarlo per tutto il resto della seduta.

ART.23 DISCIPLINA DURANTE LE RIUNIONI

I poteri necessari per garantire l'ordine del Consiglio di frazione nell'aula di riunione spettano al Presidente. Per il mantenimento dell'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico i relativi poteri spettano al Presidente. Se il pubblico rumoreggia impedendo la prosecuzione della seduta il Presidente scioglie l'assemblea.

ART.24 REGOLAMENTAZIONI

Per quanto concerne le interrogazioni, gli o.d.g., le votazioni, gli interventi ecc., si applicano le norme che regolano il Consiglio Comunale.

TITOLO 6

ART.25 ASSESSORE DELEGATO

Il Sindaco delega un assessore agli affari inerenti al decentramento.

Questi vigila sull'operato degli organi democratici delle frazioni e ne riferisce al Sindaco, al Consiglio Comunale e alla commissione consiliare per il decentramento, affinché questi possano assumere, secondo le rispettive competenze, i provvedimenti necessari a tutelare la funzionalità degli organi medesimi.

In particolare l'assessore al decentramento:

- funge da coordinatore tra l'attività dei Consigli di frazione e l'Amministrazione Comunale;
- raccompila e mette a disposizione le documentazioni e le informazioni necessarie per il regolare svolgimento dei compiti attribuiti al Consiglio di frazione;
- dirige, sentita la commissione consiliare per il decentramento eventuali ricorsi formulati da parte di singoli consiglieri di frazione per quanto attiene alle modalità di applicazione del presente regolamento.

ART.26 DECORRENZA

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo sezione di Macerata.

ART.27 ISTITUZIONE CAPITOLO SPESA

Il Consiglio Comunale, curerà in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale, l'istituzione di un capitolo di spesa per il finanziamento delle spese necessarie per il funzionamento degli organi democratici previsti nel presente regolamento.

Entro il 30 settembre il Presidente trasmette il bilancio di previsione ed entro il 30 maggio il rendiconto di gestione all'assessore al decentramento.

ART.28 DISPOSIZIONE FINALE

Sulla base dell'esperienza acquisita il Consiglio Comunale, previo parere della commissione consiliare per il decentramento e dei Consigli di frazione, procederà, se ritenuto necessario, alla revisione o alla integrazione del presente regolamento al fine di migliorarne il contenuto.

ELENCO DELLE FRAZIONI E RELATIVE DELIMITAZIONI TERRITORIALI

FRAZIONE N.1 -Capoluogo - Via S.Lucia - Via Sodere Via Colli

CONFINI: Strada Provinciale da Chiesa S.Pietro, Via S.Lucia, Via Sodere -confini con Serrapetrona - Via Colli.

FRAZIONE N.2 -Borgo S.Maria - S.Giorgio

CONFINI: fiume Fiastrone- fiume Chienti- bivio strada dell'Arme -Rio Chiaro, lago, bivio Moricuccia - S.Andrea -confini con Camperotondo.

FRAZIONE N.3 -Borgo S.Giovanni

CONFINI: fiume Chienti -Via S.Lucia, strada Provinciale, Comune di Caldarola.

FRAZIONE N.4 - Villa Case -Villa Pianiglioli, Carpinete, Fornaci Sabine - Cerreto.

CONFINI: fiume Chienti, fiume Fiastrone, confine di Caldarola.

FRAZIONE N.5 - Fornaci - Via Filette - Via S.Salvatore - Via Moricuccia - Via Torricella.

CONFINI: Rio Chiaro - lago - bivio Moricuccia - S.Andrea - confini con Tolentino - Via Colli.

